

Modalita' di riscossione - riscossione mediante ruoli - iscrizione a ruolo - responsabilita' ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci - Liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese - Successione del liquidatore nei debiti tributari della società - Esclusione - Conseguenze - Cartella di pagamento - Carenza di legittimazione passiva - Sussistenza - Titolo autonomo di responsabilità.

Nel caso di liquidazione e successiva cancellazione della società dal registro delle imprese, non si realizza alcuna successione del liquidatore nei debiti tributari della società contribuente, con la conseguenza che, una volta che questa sia stata liquidata e cancellata, viene meno il suo potere di rappresentanza dell'ente estinto e dunque la sua legittimazione passiva in ordine all'atto impositivo, potendo egli rispondere soltanto per il titolo autonomo di responsabilità derivante dalla carica rivestita, di natura civilistica, ai sensi degli artt. 36 del d.P.R. N. 602 del 1973 e 2495 c.c., di cui il debito tributario della società costituisce mero presupposto.

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 29969 del 19/11/2019 (Rv. 655918 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod Civ art 1176](#), [Cod Civ art 1218](#), [Cod Civ art 2495](#)